

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANAGED SECURITY SERVICES DA REMOTO, DI GOVERNANCE, ANALISI DEL RISCHIO E CONTROLLO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2737

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.mef.gov.it; www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI II

1. QUESITO

Allegato 3 – Schema di Offerta Tecnica

Si rileva un disallineamento tra quanto già disciplinato nell’Allegato 3 – Schema di Offerta Tecnica e la risposta 101 ai chiarimenti. Infatti:

- Nell’All. 3 si dichiara che “nel numero di pagine stabilito non verranno in ogni caso computati indice, l’eventuale copertina della Relazione Tecnica e la parte relativa alla presentazione dell’offerente”
- Nella risposta 101, alla domanda “Si chiede di confermare che le pagine indicate per la Premessa e presentazione delle caratteristiche dell’offerente non contribuiscano al conteggio complessivo delle pagine consentite”, si afferma invece “Non si conferma. Nello Schema di relazione tecnica è, infatti, previsto che la descrizione relativa a questa sezione deve essere ricompresa in massimo due pagine”

Si chiede di confermare che sia corretta la seguente interpretazione:

A Premessa e presentazione delle caratteristiche dell’offerente: 2 pagine

B Criteri tecnici: 40 pagine

Risposta

Si precisa che, come espressamente previsto nello Schema di Relazione Tecnica:

- la Relazione Tecnica dovrà essere contenuta per i Lotti 1 e 2 entro le 40 (quaranta) pagine e per i Lotti 3 e 4 entro le 50 (cinquanta) pagine;
- nel numero delle pagine, come sopra determinato, non verranno in ogni caso computati l’indice, l’eventuale copertina della Relazione Tecnica e la parte relativa alla descrizione dell’offerente;
- in ogni caso la sezione “Premessa e presentazione delle caratteristiche dell’offerente” (non computata nelle 40 o 50 pagine di cui sopra) dovrà a sua volta avere una lunghezza massima di 2 pagine.

2. QUESITO

All’interno del criterio C02 è riportato: “Il Concorrente dovrà descrivere le misure e/o i modelli organizzativi di lavoro flessibile che si impegna ad adottare entro 3 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro per favorire la conciliazione vita/lavoro quali: i) Smart working

o lavoro da remoto; ii) flessibilità di inizio e fine orario di lavoro; iii) banca delle ore mensile e/o annuale; iv) contributi alla mobilità. La valutazione si baserà sulla intensità delle misure, intesa come livello effettivo di flessibilità garantita, valutata mediante: • il numero massimo di giornate di lavoro agile/mese; • l'ampiezza della fascia oraria di flessibilità giornaliera; • la disponibilità di banca ore (mensile e/o annuale); • il valore economico dei benefici riconosciuti al personale".

Si chiede di confermare che il punto elenco finale "il valore economico dei benefici riconosciuti al personale" sia riferito esclusivamente al tema "iv) contributi alla mobilità" in analogia ai punti elenco precedenti riferiti univocamente ai temi precedenti.

Risposta

Si chiarisce che il parametro di valutazione relativo al "valore economico dei benefici riconosciuti al personale" è finalizzato al mero apprezzamento dell'intensità delle misure di conciliazione vita/lavoro proposte dal concorrente nell'ambito del criterio C02. Il predetto elemento è pertanto riferito esclusivamente ai benefici e alle misure organizzative descritte nell'offerta tecnica ai sensi del criterio in questione (ossia esclusivamente in relazione ai punti da i a iv) e sarà valutato nell'ambito della complessiva valutazione del criterio C02, secondo quanto previsto dalla *lex specialis*. **Resta fermo che l'offerta tecnica non dovrà contenere elementi tali da consentire, direttamente o indirettamente, la ricostruzione dell'offerta economica.**

3. QUESITO

Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito alla Risposta al Quesito n. 101 — Allegato 3 Schema di Relazione Tecnica

Rif.: Allegato 3 – Schema di Relazione Tecnica; Chiarimenti ID 2737, Risposta al Quesito n. 101

Opzione 1

Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 101, si rileva un dubbio interpretativo rispetto a quanto previsto nell'**Allegato 3 – Schema di Relazione Tecnica** (documento non ripubblicato nella nuova documentazione e pertanto ancora vigente).

In particolare, nell'Allegato 3 è riportato che: "nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della Relazione Tecnica e la parte relativa alla descrizione dell'offerente."

Considerato che la **sezione A – Premessa e presentazione delle caratteristiche dell'offerente** è espressamente prevista nello Schema di Relazione Tecnica con una dimensione massima di 2 pagine, si chiede di confermare che tale sezione, in quanto riferita alla descrizione dell'offerente, non debba essere computata nel limite massimo di pagine della Relazione Tecnica, pari a 40 pagine per i Lotti 1 e 2 e 50 pagine per i Lotti 3 e 4.

Si chiede pertanto di confermare che la Relazione Tecnica possa essere composta:

- **a)** da una sezione A di massimo 2 pagine dedicata alla presentazione dell'offerente;
- **b)** da una sezione B contenuta entro il limite complessivo di 40 pagine (Lotti 1 e 2) ovvero 50 pagine (Lotti 3 e 4) previsto per la Relazione Tecnica, oltre ad indice ed eventuale copertina.

Risposta

Si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 1.

4. QUESITO

ID 2737 - All. 3 - Schema di Relazione tecnica

Si chiede di confermare che le pagine (massimo 2) della sezione "A Premessa e presentazione delle caratteristiche dell'offerente" non verranno computate nel numero massimo delle pagine stabilito per ciascun lotto (40 pagine Lotti 1 e 2, 50 pagine Lotti 3 e 4).

Risposta

Si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 1.

5. QUESITO***Disciplinare di gara – Criterio C02 – Flessibilità e organizzazione del lavoro***

Con riferimento al "valore economico dei benefici riconosciuti al personale", considerato che

- *i benefici che possono essere riconosciuti al personale sono molteplici (a titolo esemplificativo: auto aziendale, contributi o sconti per abbonamenti al trasporto pubblico, navette aziendali, prestiti agevolati per acquisto di autovetture elettriche);*
- *nel criterio in oggetto non risultano specificati criteri e parametri che possano essere utilizzati per valutare in maniera uniforme differenti misure adottate dai diversi concorrenti;*
- *in assenza, nel criterio di valutazione, di una mancata definizione dei benefici e di un parametro definito da associare agli stessi, risulta variabile la determinazione del loro relativo valore economico, anche in considerazione del fatto che l'obiettivo di supporto alla mobilità può essere perseguito attraverso misure anche molto differenti tra loro per oggetto, caratteristiche, modalità di riconoscimento, platea dei beneficiari, con la conseguente variabilità nella determinazione del relativo valore economico;*
- *con riferimento ad una medesima misura adottata, la determinazione del valore economico può avere una variabilità che non rappresenta una reale differenza oggettiva di valore tra i contributi (es il valore degli abbonamenti ai trasporti pubblici ha costi diversi in base ai differenti luoghi),*

Si chiede pertanto di

a) chiarire:

- 1) *quali siano le misure che possano rientrare nella definizione di "contributi alla mobilità" e che possano rappresentare un valore aggiunto nella valutazione del criterio in oggetto;*
- 2) *come verrà valutata e quantificata l'intensità delle differenti misure adottate in base al valore economico attribuito ai benefici riconosciuti al personale;*
- 3) *in che modo la Commissione garantirà un confronto oggettivo e omogeneo tra offerte che prevedano l'adozione di misure differenti.*

b) confermare *che il sub-criterio non sarà valutato in base al valore economico dei benefici riconosciuti al personale, ma su una valutazione complessiva delle misure attraverso le quali l'operatore economico riduce, totalmente o parzialmente, i costi sostenuti dai dipendenti per gli spostamenti casa-lavoro oppure incentiva modalità di trasporto sostenibili.*

Risposta

Si veda preliminarmente la risposta al quesito n. 2. Inoltre:

- con riferimento al punto a.1), si chiarisce che per "contributi alla mobilità" si intendono, secondo quanto pacificamente riconosciuto, misure e benefici finalizzati a ridurre, direttamente o indirettamente, i costi sostenuti dal personale per gli spostamenti casa-lavoro oppure a favorire modalità di trasporto sostenibili;
- con riferimento al punto a.2), si rinvia alla risposta al quesito n. 2 e si ribadisce che, come si evince dal tenore del criterio, la valutazione del criterio C02 sarà complessivamente basata sulla intensità delle misure, intesa come livello effettivo di flessibilità garantita, valutata mediante gli specifici driver indicati nel criterio medesimo;
- con riferimento al punto a.3), la Commissione garantirà l'omogeneità del confronto attraverso l'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla *lex specialis*, effettuando una valutazione comparativa delle misure complessivamente proposte dai concorrenti;
- con riferimento al punto b), si rinvia alla risposta al quesito n. 2 e si ribadisce, in coerenza con il tenore del criterio, che il parametro relativo al "valore economico dei benefici riconosciuti al personale" costituisce un elemento di valutazione espressamente previsto dal criterio C02 e concorre, unitamente agli altri elementi indicati nel medesimo criterio, alla valutazione complessiva delle misure di flessibilità e organizzazione del lavoro proposte dal concorrente.

6. QUESITO

Con riferimento al criterio di valutazione C02 relativo alla "disponibilità di banca ore

(mensile e/o annuale)", si chiede di precisare cosa la Stazione Appaltante intenda esattamente per "banca delle ore" ai fini dell'attribuzione del punteggio;

Con riferimento al criterio C02 "contributi alla mobilità", Il Concorrente dovrà descrivere le misure e/o i modelli organizzativi di lavoro flessibile che si impegna ad adottare entro 3 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro per favorire la conciliazione vita/lavoro quali: i) Smart working o lavoro da remoto; ii) flessibilità di inizio e fine orario di lavoro; iii) banca delle ore mensile e/o annuale; iv) contributi alla mobilità, ivi inclusi i requisiti di qualità e quelli migliorativi eventualmente offerti.", si chiede di precisare quali tipologie di benefici siano considerate ammissibili (ad esempio rimborso abbonamenti al trasporto pubblico, contributi chilometrici, parcheggi, car sharing, bike sharing, navette aziendali, mobilità elettrica, ecc.);

Con riferimento al criterio C02 ed al parametro "valore economico dei benefici riconosciuti al personale", si chiede di chiarire se il valore economico debba essere espresso su base mensile, annuale o per l'intera durata contrattuale;

Risposta

Con riferimento alla prima domanda, si chiarisce che, secondo quanto pacificamente riconosciuto, per "banca delle ore" si intende un sistema organizzativo che consente al personale di accumulare e utilizzare, secondo regole aziendali predefinite, ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario ordinario, al fine di favorire la flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro e delle esigenze personali e familiari.

Con riferimento alla seconda e alla terza domanda si vedano le risposte ai quesiti n.2 e n.5. In particolare, con riferimento al parametro relativo al "valore economico dei benefici riconosciuti al personale", ferma restando la libertà di ciascun concorrente di declinare le misure e i modelli offerti con le modalità ritenute maggiormente idonee per le finalità del criterio, si ribadisce che **l'offerta tecnica non dovrà contenere elementi tali da consentire, direttamente o indirettamente, la ricostruzione dell'offerta economica.**

7. QUESITO

1) Con riferimento al criterio di valutazione relativo alla "disponibilità di banca ore (mensile e/o annuale)", si chiede di precisare cosa la Stazione Appaltante intenda esattamente per "banca delle ore" ai fini dell'attribuzione del punteggio;

2) Con riferimento al criterio "contributi alla mobilità", Il Concorrente dovrà descrivere le misure e/o i modelli organizzativi di lavoro flessibile che si impegna ad adottare entro 3 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro per favorire la conciliazione vita/lavoro quali: i) Smart working o lavoro da remoto; ii) flessibilità di inizio e fine orario di lavoro; iii) banca delle ore mensile e/o annuale; iv) contributi alla mobilità, ivi inclusi i requisiti di qualità e quelli migliorativi eventualmente offerti.", si chiede di precisare quali tipologie di benefici siano considerate ammissibili (ad esempio rimborso abbonamenti al trasporto pubblico,

contributi chilometrici, parcheggi, car sharing, bike sharing, navette aziendali, mobilità elettrica, ecc.);

3) Con riferimento al parametro "valore economico dei benefici riconosciuti al personale", si chiede di chiarire se il valore economico debba essere espresso su base mensile, annuale o per l'intera durata contrattuale;

Risposta

Si veda la risposta al quesito n.6

8. QUESITO

Documenti e capitoli di riferimento:

- Capitolato d'Oneri, par. 17.1 – Criterio C05, Lotti 3 e 4;
- Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3 e 4, par. 3.3 (Lx.S15);
- Risposte ai quesiti nn. 22, 43, 52 e 183.

Domanda:

Premesso che:

- (i) con la risposta al quesito n. 52 è stato confermato che la descrizione della soluzione proposta per il criterio C05 debba essere focalizzata sul processo di gestione degli incidenti e non su tutti i potenziali processi cyber;
- (ii) (con la risposta al quesito n. 183 è stato chiarito che il servizio Lx.S15 comprende anche il supporto alla definizione ed evoluzione di processi, procedure e modalità operative connesse al monitoraggio della sicurezza, alla gestione dei log e alla progettazione e tuning dei sistemi di rilevazione;
- (iii) con la risposta al quesito n. 43 è stato chiarito che il "modello organizzativo proposto" è riferito al modello che il Concorrente intende adottare per l'erogazione del servizio e per il supporto all'Amministrazione;

Ai fini della valutazione del criterio C05 e pertanto dei contenuti attesi nella risposta tecnica, si chiede di confermare che:

- a) la trattazione nella Relazione Tecnica debba assumere quale filo conduttore il processo di gestione degli incidenti, ricomprendendovi, quali componenti funzionali del medesimo processo, anche i processi connessi al monitoraggio della sicurezza, alla gestione dei log e al tuning dei sistemi di rilevazione richiamati nella risposta al quesito n. 183, senza necessità di estendere la trattazione ad altri processi cyber (a titolo esemplificativo: gestione degli asset, classificazione dei dati, gestione delle identità);
- b) la descrizione del "modello organizzativo proposto" debba avere ad oggetto esclusivamente il modello organizzativo del Concorrente per l'erogazione del servizio (dove per erogazione del servizio si intende: > supporto nella definizione e/o evoluzione

del processo di gestione degli incidenti; > supporto operativo per una o più delle potenziali attività relative al processo di gestione degli incidenti come espresse a titolo esemplificativo nel CTS, da attivare all'occorrenza sulla base delle esigenze dell'Amministrazione).

Risposta

Con riferimento al quesito *sub a*), richiamando quanto previsto nel criterio e nei chiarimenti citati nel quesito, si conferma che la trattazione potrà assumere quale elemento centrale il processo di gestione degli incidenti informatici, ricomprendendo, in quanto funzionalmente connessi a tale processo, gli aspetti relativi al monitoraggio della sicurezza, alla gestione dei log, alla progettazione delle regole di correlazione, nonché alle attività di tuning dei sistemi e dei servizi di rilevazione richiamati nell'ambito del servizio Lx.S15.

Con riferimento al quesito *sub b*), si conferma che la descrizione del modello organizzativo proposto deve riguardare il modello che il concorrente intende adottare per l'erogazione del servizio e per il supporto all'Amministrazione nell'ambito delle attività oggetto del servizio Lx.S15, nonché alle correlate attività organizzative e operative previste dalla documentazione di gara.

9. QUESITO

Domanda: Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 104, preso atto che la metrica di dimensionamento e remunerazione del servizio Lx.S1 - Security Operation Center (SOC), è costituita dagli endpoint univoci gestiti all'anno come definito nel CTS Lotto 1 & 2 § 3.2 (ovvero ogni dispositivo che può essere utilizzato per accedere alla rete e ai suoi dati quali, a titolo esemplificativo dispositivi mobili, computer desktop, workstation, macchine virtuali, dispositivi incorporati, server, stampanti, telecamere, dispositivi Internet of Things), si chiede di confermare che nel computo degli endpoint debbano essere inclusi tutti gli asset IT e OT/IoT che producono eventi o evidenze di sicurezza rilevanti ai fini del monitoraggio SOC, anche qualora tali asset non siano dotati di un agente di sicurezza dedicato ma i relativi eventi siano indirettamente acquisiti tramite sistemi di sicurezza aggregatori quali firewall, WAF/WAAP, Secure Web Gateway (SWG), Secure Email Gateway (SEG), proxy o altre piattaforme di sicurezza che ne raccolgano e trasmettano gli eventi al SOC.

Risposta

Non si conferma. Si chiarisce che la mera acquisizione indiretta di eventi o evidenze di sicurezza tramite firewall, WAF/WAAP, SWG, SEG, proxy o altre piattaforme aggregatrici non determina il conteggio autonomo di tutti gli asset sottostanti o comunque rappresentati nei log trasmessi al SOC.

10. QUESITO

Con riferimento all'*Allegato 3 - Schema di Relazione Tecnica* (pag. 2), ove si prevede espressamente che 'nel numero delle pagine stabilito non verranno in ogni caso computati l'indice, l'eventuale copertina della Relazione Tecnica e la parte relativa alla descrizione dell'offerente', e alla luce della risposta al Quesito n. 101, si chiede di confermare che:

1. la 'Sezione A - Premessa e presentazione delle caratteristiche dell'offerente' è soggetta al vincolo dimensionale autonomo di massimo 2 pagine;
2. fermo restando il predetto limite di 2 pagine per la Sezione A, le restanti sezioni tecniche (Sezione B - Criteri di valutazione tecnica) abbiano a disposizione l'intero plafond massimo previsto dalla lex specialis (rispettivamente 40 pagine per i Lotti 1-2 e 50 pagine per i Lotti 3-4)

Risposta

Si rinvia a quanto chiarito nella risposta al quesito n. 1.

11. QUESITO

Con riferimento alla presente procedura di gara e alle Linee Guida ACN per l'applicazione dei criteri di premialità di cui all'articolo 14 della Legge n. 90/2024, si richiede un chiarimento in merito alla corretta compilazione della BOM/SBOM per componenti software open source.

In particolare, nell'Appendice Tecnica BOM, paragrafo 2.1 "Campi minimi per componenti/servizi", con riferimento al campo 'bom.components[].manufacturer', è previsto che, nel caso di software open source, tale campo debba essere compilato esclusivamente qualora il software sia distribuito da una singola entità organizzativa riconosciuta; diversamente, la provenienza del componente può essere indicata nel campo 'externalReferences'.

Si rileva tuttavia che, nelle verifiche preliminari effettuate tramite il validatore automatico ACN della BOM, il campo 'bom.components[].manufacturer' sembrerebbe essere richiesto anche per componenti open source che non risultano riconducibili a un produttore o distributore univocamente identificabile.

Si chiede pertanto di chiarire quali informazioni debbano essere riportate nel campo 'bom.components[].manufacturer', ai fini della presente procedura di gara, con riferimento a componenti software open source non riconducibili a una singola entità organizzativa riconosciuta.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 8 della prima tranche di chiarimenti.

Divisione Sourcing Infrastrutture,
TLC e Cybersecurity
Il Responsabile
(Dott. Olindo Rencricca)
